



Atto Camera n. 3201

**“Conversione in legge del decreto – legge 27
giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile
e di organizzazione e funzionamento
dell’amministrazione giudiziaria”**

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Osservazioni e proposte di modifica
Roma, 13 luglio 2015

Indice

Premessa.....	3
1. Interventi in materia di procedure concorsuali.....	5
1.1. Proposte di modifica in relazione alla Finanza interinale.....	5
1.2. Disciplina delle Offerte concorrenti.....	7
1.3. Disciplina delle proposte concorrenti.....	9
1.4. Proposte di modifica all'art. 172 l.f.....	11
1.5. Proposte di modifica all'art. 175 l.f.	12
1.6. Proposte di modifica all'art. 177 l.f.	13
1.7. Proposte di modifica all'art. 185 l.f.	14
1.8. Proposte di modifica in relazione all'integrazione del contenuto della proposta di concordato	15
1.9. Proposte di modifica alla disciplina del curatore fallimentare.....	16
1.10. Proposte di modifica in relazione al programma di liquidazione.....	17
1.11. Proposte di modifica in ordine alla disciplina dei contratti pendenti	18
1.12. Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria	20
1.13. Proposte del CNDCEC nell'ottica del risanamento e della conservazione.....	21
2. Quadro sinottico.....	23

Premessa

Il decreto legge recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, composto da 5 Titoli e 24 articoli presenta alcune significative criticità.

Da una lettura di insieme del testo del provvedimento e in termini generali alcune scelte effettuate dal Governo non sono condivisibili sia per quanto attiene alle materie oggetto dell’intervento sia per quel che concerne lo strumento utilizzato per introdurre modifiche tanto significative per settori strategici dell’economia.

Con riferimento all’ambito di intervento delle proposte di modifica presentate dal Governo, è difficilmente confutabile che si tratti di aspetti piuttosto differenti che necessiterebbero di trattazione autonoma e ragionata.

Recuperando il concetto della migliore soddisfazione dei creditori, il decreto governativo, con una manovra evidentemente oriented creditors, sovverte le regole del diritto civile e i principi costituzionalmente declinati a garanzia della proprietà e della libertà di iniziativa economica introducendo la possibilità che l’imprenditore venga “espropriato” del diritto di disporre dei suoi beni nella risistemazione dei propri debiti secondo un piano da lui predisposto e successivamente votato dai creditori.

Di talché è difficilmente confutabile che la tutela costituzionale dell’impresa e della libertà di iniziativa economica privata a cui ispira il decreto legge in esame verrebbe gravemente compromessa se a fronte di un piano di concordato che contempli una proposta di trasferimento d’azienda (ricomprensivo, come è noto, anche dell’affitto dell’azienda o di uno o più rami di essa), il commissario giudiziale quando ritenga che tale proposta non possa corrispondere al miglior interesse dei creditori e sostituendosi all’imprenditore nella “scelta di gestione”, chieda al tribunale di aprire un procedimento competitivo ad offerte concorrenti, facendo riacquisire al tribunale poteri di vera e propria ingerenza nel procedimento.

Al riguardo, va messo in luce che la Raccomandazione europea del 12 marzo 2014 è chiaramente orientata a favorire la risoluzione delle crisi su iniziativa del debitore in un’ottica di prevenzione di futura insolvenza. Tale raccomandazione ruota attorno al concetto del ruolo propositivo dell’imprenditore che resta attore della vicenda di ristrutturazione preventiva mantenendo inalterati poteri di controllo e gestione sulla propria attività.

Va, inoltre, rilevato che il decreto legge oggetto di esame da parte del parlamento per la conversione è intervenuto quando La Commissione nominata dal Ministro della Giustizia per la revisione organica della disciplina delle procedure concorsuali, a quanto è dato sapere, sta procedendo speditamente alla stesura dei principi della legge delega.

L’ambito del nostro intervento avrà ad oggetto, in particolare, le previsioni recate dal titolo I del decreto legge n. 83/2015 – A.C.3201, trattandosi di materie in cui gli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili vantano particolari competenze e specifica esperienza.

Non può essere trascurata la circostanza che appartengono al nostro Ordine i curatori, i commissari giudiziali, gli attestatori e la maggior parte dei commissari liquidatori e che la nostra professione da sempre si occupa della materia con evidente profusione di impegno sia nella fase de jure condendo, sia nell’ambito dell’interpretazione del diritto positivo.

Si osserva, infine, che non si condivide la scelta di intervenire a distanza di pochi anni sulla legge fallimentare (l’ultima saliente modifica del testo della legge fallimentare è stata effettuata dal decreto legge n. 69/2013, convertito dalla legge

n. 98/2013). La stratificazione di provvedimenti normativi che vengono inseriti nell'ordinamento a breve distanza gli uni dagli altri, senza opportune riflessioni e più che altro senza la necessaria attività di coordinamento tra i differenti estensori delle norme, le differenze di prassi registrate in ambito locale e, nei tribunali più grandi, anche nell'ambito delle stesse sezioni fallimentari, rappresenta a nostro avviso, un motivo ostativo all'ennesima rielaborazione del diritto fallimentare.

La revisione non organica della disciplina di cui al Regio decreto n. 267/1942 e l'assenza di previsioni che possano colmare lacune significative dell'ordinamento, può diventare, a nostro avviso, sia motivo di aggravamento della posizione degli interpreti e del lavoro di professionisti e magistrati, sia motivo di grande incertezza per i creditori e gli stakeholders, oltre che per possibili investitori stranieri, che dovrebbero poter fare affidamento sull'applicazione di regole uniformi e certe sul nostro territorio.

1. Interventi in materia di procedure concorsuali

Il titolo I della bozza di decreto legge n. 83/2015 reca gli interventi in materia di procedure concorsuali.

1.1. Proposte di modifica in relazione alla Finanza interinale

L'art. 1, che è ricompreso nel capo I espressamente dedicato alla facilitazione della finanza nella crisi, si occupa dei c.d. finanziamenti interinali recuperando quanto comparso agli inizi dell'anno nell'ambito dei provvedimenti afferenti a. c.d. investment compact.

Si tratta nello specifico di previsioni che vanno a modificare l'art. 182 – *quinquies* l.f..

Su tali aspetti il Cndcec era intervenuto in occasione delle osservazioni all'investment compact.

Si è ritenuto opportuno, pertanto, riproporre quanto già declinato in quella occasione e riscrivere l'art. 1 del decreto legge nel modo che segue:

Art. 1 (Finanza interinale)

All'articolo 182– quinquies del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma è modificato come segue:

“Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, specificandone la destinazione, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, se del caso sentiti i creditori (anche per categorie), decide in camera di consiglio entro 5 giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

c) al terzo comma, dopo la parola “ipoteca” sono aggiunte le seguenti: “o a cedere crediti”.

La proposta del CNDCEC, privilegiando l'esigenza di celerità dell'autorizzazione da parte del Tribunale, enfatizza il criterio dell'urgenza collegandolo all'imminente pregiudizio per l'impresa e alla necessità che il Tribunale decida entro 5 giorni. Qualora il pregiudizio non sia imminente né irreparabile, infatti, non si vede la necessità di autorizzare un finanziamento interinale in luogo di finanziamenti post-omologazione che godrebbero della prededucibilità ai sensi dell'art. 182 - *quater*, primo comma, l.f.

In tutti i casi presi in considerazione non si prescinde dalle valutazioni del professionista indipendente e doppiamente qualificato come impone l'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., ancorché come è intuibile le modifiche proposte (che prescindono dalla presentazione di piano e documentazione di cui all'art. 161, commi secondo e terzo, l.f.) comportino una variazione dell'oggetto dell'attestazione che risulterà pertanto finalizzata ad attestare che i finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori e che, in assenza di essi, potrebbe derivare un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda.

E' solo il caso di precisare, infatti, che la relazione speciale redatta nei termini anzidetti può essere di sicuro ausilio per la valutazione del Tribunale ai fini della concessione dell'autorizzazione, atteso che la nomina del commissario (*id est* pre-commissario) può mancare e i principali creditori non fornire le proprie indicazioni. Al contempo si evita, in tal modo, che il Tribunale ricorra alla Ctu..

Alla luce di quanto detto, si prone la soppressione dell'art. 1 (Finanza interinale) del decreto legge n. 83/2015 a favore della nuova formulazione sopra proposta.

1.2. Disciplina delle Offerte concorrenti

Il capo II del decreto legge n. 83/2015 affronta l'aspetto dell'Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo.

L'art. 2, in particolare, prospetta la possibilità di dar seguito ad offerte concorrenti nell'ambito di un procedimento competitivo aperto *iussu iudicis* qualora il commissario ritenga la proposta di acquisto del compendio aziendale presentata nel piano depositato dal debitore non corrispondente al miglior soddisfacimento dei creditori.

Va notato che il sistema ideato nel decreto legge in esame altera sensibilmente il principio costituzionale dell'iniziativa privata libera, dal momento che sulla base della declinazione nel piano di una proposta di acquisto dell'azienda e del giudizio espresso dal commissario circa l'insoddisfazione dei creditori, anziché ritenere inammissibile la proposta, si consente al tribunale di procedere all'espropriazione dell'azienda perché ritenuta maggiormente conveniente per i creditori. Si nota, al riguardo, che la realtà imprenditoriale italiana è ancorata ad un concetto di proprietà *ad excludendos alios*, vale a dire in termini di assolutezza del diritto, che si traduce in una certa ritrosia da parte dell'imprenditore ad accettare soluzioni dettate da soggetti estranei. Al contempo, come accennato in Premessa, anche le fonti comunitarie sono chiaramente orientate a favorire la risoluzione delle crisi su iniziativa del debitore.

Ad ogni buon conto, volendo assecondare le esigenze del Legislatore, si propone la seguente riformulazione della disposizione:

Dopo l'articolo 163 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente

“Art. 163-bis (Offerte concorrenti)

“Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la cessione dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, anche mediante fusione, scissione ovvero conferimento, a una o più parti correlate e non sia dimostrato che l'operazione è meramente funzionale al mantenimento dell'avviamento e della funzionalità dell'impresa nell'interesse della continuità aziendale e dei rapporti futuri con i creditori che rappresentino almeno il 50% di quelli aventi natura chirografaria, il tribunale, con il decreto di cui all'art. 163, primo comma, può stabilire un termine perentorio non superiore a sessanta giorni entro il quale possono essere presentate offerte concorrenti per l'acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda e la misura minima dell'aumento del prezzo da apportarsi alle offerte, restando fermi, salvo che il tribunale disponga diversamente, gli altri termini e condizioni stabiliti nella documentazione contrattuale di cui alla cessione prevista nel piano.

Le offerte non sono revocabili. Per la definizione di “parte correlata” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Con il medesimo decreto di cui al primo comma, il tribunale stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione degli offerenti e le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le eventuali forme di pubblicità aggiuntiva del decreto. La data dell'udienza deve essere fissata al massimo entro 90 giorni dal decreto ex art. 163.

Le offerte sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti. Se sono state presentate una o più offerte, il giudice delegato autorizza il debitore a sciogliersi dagli impegni contrattuali assunti verso il cessionario dell'azienda o del ramo d'azienda indicato nel piano e ad accettare l'offerta presentata dal maggior

offerente. Se sono state presentate offerte contenenti il medesimo prezzo d'offerta, prevale quella presentata per prima. L'autorizzazione del tribunale all'operazione è contenuta nel verbale di aggiudicazione".

Come si evince, per tramite della formulazione da noi proposta, si ritiene necessario ulteriormente condizionare la praticabilità del procedimento delle "offerte concorrenti" ai casi in cui l'operazione decisa dalla società cedente o conferente e descritta nel piano di concordato non sia meramente funzionale al mantenimento dell'avviamento e della funzionalità dell'impresa nell'ottica di salvaguardare la continuità aziendale e i rapporti futuri con i creditori che rappresentino almeno il 50% dei chirografi.

Al fine di assicurare maggiore trasparenza e tempestività, si è previsto, in aggiunta, che la data dell'udienza per l'esame delle offerte sia fissata entro 90 giorni dal decreto di ammissione ex art. 163 l.f., così come si è precisato che la procedura indetta al fine dell'individuazione del miglior offerente non possa venir sospesa.

1.3. Disciplina delle proposte concorrenti

L'art. 3 del decreto legge n. 83/2015, rubricato "Proposte concorrenti", prevede la possibilità che i creditori in possesso di determinati requisiti possano presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e relativo piano, non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori.

La disposizione è stata riformulata come segue:

Art. 3 (Proposte concorrenti)

1. All'articolo 163 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola "procedura" sono aggiunte le seguenti: "e proposte concorrenti";

b) al secondo comma, numero 2), la parola "trenta" è sostituita con la seguente "centoventi";

c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

~~Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci-quaranta per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci-quaranta per cento, non si considerano i crediti dei soggetti che, rispetto al debitore, sono controllanti o controllati, ovvero che con il medesimo debitore sono sottoposti a comune controllo. **Al piano va allegata la relazione di attestazione di cui all'art. 161, comma terzo, l.f.** La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 è facoltativa e può essere limitata alla fattibilità del piano per quegli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale e può essere omessa qualora non ve ne siano.~~

~~La proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografi. **Il debitore può modificare la propria proposta a seguito della presentazione di una proposta concorrente.** La proposta può prevedere l'intervento di terzi. e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione, del diritto d'opzione.~~

~~I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente **non** hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.~~

~~Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi."~~

Come si evince nell'ambito delle nostre proposte, si è soppressa la previsione contenuta nel primo comma per cui i creditori che risultavano tali per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di concordato (previsione che potrebbe portare ad un mercato dei crediti ed a lucri indebiti), potevano presentare una proposta concorrente.

Si è eliminata la previsione per cui la relazione del professionista indipendente è facoltativa.

Come accennato nel commento relativo alle proposte e alle osservazioni in ordine all'art. 1 del decreto legge n. 83/2015, è nostro convincimento che la relazione del professionista sia ineludibile. A tal proposito, occorre verificare se sia necessario specificare un altro fondamentale concetto, vale a dire che l'attestatore delle proposte concorrenti sia in tutti i casi lo stesso del quale si è avvalso il debitore e ciò al fine di consentire una corretta comparabilità delle proposte e segnatamente dei rischi dello stesse. In difetto si rischierebbe di ritenere maggiormente vantaggiosa una proposta solo perché riconosce una percentuale maggiore, anche se, in realtà, presenta un grado di fattibilità inferiore.

Il limite costituzionale rappresentato dall'art. 41 della Costituzione non può essere superato con atto avente forza di legge e per tal motivo si è ritenuto opportuno prevedere che il debitore debba essere messo in condizioni di modificare la propria proposta.

Si ritiene, inoltre, non sia possibile prevedere proposte concorrenti sino a quando l'imprenditore si trovi in stato di crisi e non di insolvenza. Oltre ai profili di illegittimità costituzionale l'imprenditore, sino a quando non è insolvente, non può essere espropriato dell'azienda e della libertà di porre in essere scelte imprenditoriali, tra le quali sicuramente rientra anche la decisione di proporre soluzioni per la risoluzione della crisi e, quindi, anche una proposta concordataria. Come prima rappresentato anche in forza della Raccomandazione Europea del marzo 2014 deve essere favorito l'ingresso anticipato in procedura, talché trattare nel medesimo modo lo stato di crisi e lo stato di insolvenza porta a ritardare l'imprenditore – che può temere di perdere l'azienda - alla assunzione della decisione di accedere alla procedura se non quando sia troppo tardi.

Con riferimento alle proposte concorrenti nell'ambito dei concordati di imprese collettive, vale a dire di società, è stata eliminata la possibilità che la proposta possa prevedere l'aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto di opzione che la legge riconosce ai soci. Al riguardo, infatti, trattandosi di fattispecie che non rientrando tra quelle già individuate nella legge come speciali e residuali rispetto al regime ordinario (cfr. art. 2441 c.c.), verrebbero stravolte le ordinarie regole del diritto societario che, al fine di garantire adeguate tutele ai soci, prevedono meccanismi informativi e valutativi di particolare importanza (espressa valutazione del collegio sindacale e dell'incaricato della revisione legale, relazione illustrativa degli amministratori).

Non si è attribuito il diritto di voto ai creditori che hanno presentato la proposta concorrente per evidente conflitto di interesse.

1.4. Proposte di modifica all'art. 172 l.f.

Sempre l'art. 3 del decreto legge n. 83/2015 affronta il tema delle operazioni e della relazione ex art. 172 l.f..

Con riferimento alle modifiche formulate rispetto all'art. 172 si è soppressa la previsione contenuta nella lett. a) in forza della quale il commissario giudiziale dovrebbe depositare in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori la relazione ex art. 172 l.f., in quanto termine eccessivamente breve. Si è modificato del pari il termine stabilito a vantaggio del debitore per procedere con le modifiche della proposta.

Si propone pertanto la seguente formulazione:

3. All'articolo 172 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, la parola "dieci" è sostituita con la parola "quarantacinque";

*b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: " Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a ~~quindici~~ **venti** giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto".*

1.5. Proposte di modifica all'art. 175 l.f.

L'art. 3 del decreto legge n. 83/2015 si sofferma altresì sul tema della discussione della proposta di concordato di cui all'art. 175 l.f.. Rispetto alle modifiche apportate dal decreto legge n. 83/2015 all'art. 175 l.f., le nostre proposte hanno ad oggetto esclusivamente due aspetti.

Il primo: si recupera l'attuale comma secondo dell'art. 175 l.f. che vieta la modifica della proposta di concordato dopo l'inizio delle operazioni di voto, a favore di tutti i creditori in considerazione anche delle osservazioni espresse dal commissario.

Il secondo: si riconosce al debitore di poter sollevare contestazioni in modo simmetrico a quanto concesso ai creditori.

Pertanto la riformulazione della disposizione è la seguente:

4. All'articolo 175 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole "e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto.";

~~b) il secondo comma è soppresso;~~

*c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "3. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o accettabili le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o accettabili le eventuali proposte concorrenti **e sollevare contestazioni.**"*

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "5. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito."

1.6. Proposte di modifica all'art. 177 l.f.

Passando alle modifiche apportate all'art. 177 l.f. (Maggioranze per l'approvazione del concordato), contenute anch'esse nell'art. 3 del decreto legge n. 83/2015, in presenza di un particolare meccanismo di voto e in considerazione dell'eventuale sub procedimento che potrebbe iniziare nel caso in cui nessuna delle proposte concorrenti poste al voto venga approvata con le maggioranze richieste, previo decreto del giudice delegato da adottare entro trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'art. 178, quarto comma, l. f.e accordati ai creditori non esercenti il voto per far pervenire il proprio dissenso (entro 20 gg. dalla chiusura del verbale) in spregio alle esigenze di semplificazione e "degiurisdizionalizzazione" in altre occasioni declamate dall'esecutivo, si è accordata preferenza alla proposta presentata dal debitore nel caso in cui nessuna delle proposte concorrenti sia stata approvata con le maggioranze previste nella norma.

Pertanto la riformulazione della disposizione è la seguente:

5. All'articolo 177 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, ~~il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio dissenso con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma si intende approvata la proposta del debitore.~~";

b) al quarto comma, dopo la parola "quarto grado" sono aggiunte le seguenti: ", la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo."

1.7. Proposte di modifica all'art. 185 l.f.

La riformulazione dell'art. 185 (Esecuzione del concordato), effettuata per tramite dell'art. 3 del decreto legge n. 83/2015, è stata fortemente rivista. In particolare non si condivide la distinzione tra impresa collettiva e impresa individuale nel caso in cui l'imprenditore o gli organi di amministrazione non adempiano agli atti necessari all'esecuzione della proposta. Nelle società, infatti, il tribunale può nominare un amministratore giudiziario sulla falsariga del procedimento ex art. 2409 c.c., mentre nell'impresa individuale i poteri necessari sono attribuiti al commissario giudiziale. Tale ultima scelta non convince, atteso che il commissario, come è noto, mai gestisce, bensì sorveglia e vigila sulla corretta esecuzione del piano nell'interesse dei creditori.

In considerazione delle specificità della nostra professione (cfr. anche art. 1 d.lgs. n. 139/2005) si è pensato, pertanto, di privilegiare la designazione di un amministratore giudiziario, sia in presenza di impresa collettiva che di impresa individuale. La nomina dovrebbe ricadere su quanti siano iscritti all'albo dei commercialisti e degli avvocati, stante il riferimento di cui all'art. 28, primo comma, lett. a), l.f.

Pertanto la riformulazione della disposizione è la seguente:

6. All'articolo 185, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

“Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

*Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore e il commissario può ~~attribuire al commissario giudiziale~~ **nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata della sua nomina e attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.***

*Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale ~~di attribuire al commissario giudiziale~~ **nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata della sua nomina e attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.***

Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata della sua nomina e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.”

L'amministratore nominato dal tribunale è scelto tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all' art. 28, primo comma, lett. a) l.f.”.

1.8. Proposte di modifica in relazione all'integrazione del contenuto della proposta di concordato

L'art. 4 del decreto legge n. 83/2014 è rubricato integrazione della proposta di concordato.

Se ne propone la soppressione in quanto appare del tutto irragionevole che la proposta debba in ogni caso indicare l'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore.

Tale previsione equivale a dire che ogni creditore chirografario deve ricevere denaro od altra utilità dal concordato e che, conseguentemente, non vi possono essere proposte di concordato, siano esse in continuità o meno, che non riconoscano un'attribuzione a tutti i creditori. Ne consegue che se non è possibile corrispondere una seppur minima percentuale ai creditori, chirografari e non, si deve far luogo al fallimento, distruggendo l'azienda, salvo ipotizzare la possibilità che un terzo se ne renda acquirente dal fallimento.

La vigente disciplina prevede che i creditori possano opporsi all'omologazione del concordato salvo che il Tribunale, applicando il principio del cram down, ritenga che i creditori oppositori non riceverebbero trattamento più favorevole avuto riguardo alle alternative concretamente praticabili – sostanzialmente dal fallimento. Ciò comporta che i creditori possono opporsi quando dalla liquidazione riceverebbero di più rispetto alla prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa.

La norma inserita nel D.L. reca enorme danno alle prospettive di conservazione/risanamento dell'impresa. Anche la Raccomandazione Europea del marzo 2014 auspica che vengano adottate misure idonee a favorire (ove non si ravvisino comportamenti fraudolenti) il risanamento in capo all'imprenditore.

Da considerare, infine, che in altri ordinamenti europei (per esempio la legge tedesca sull'insolvenza) è prevista la presenza di classi di creditori che non percepiscono nulla (c.d. zero klass) perché hanno un vantaggio diverso dalla procedura concordataria, per esempio la prosecuzione dell'attività con la conseguente aspettativa di ulteriori contratti di fornitura.

Art. 4 (Integrazione del contenuto della proposta di concordato)

Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 161, primo comma, lettera e), dopo le parole «adempimento della proposta», sono aggiunte le seguenti: «; in ogni caso, la proposta deve procurare in favore di ciascun creditore una utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile.»

1.9. Proposte di modifica alla disciplina del curatore fallimentare

Il capo III del decreto legge n. 83/2015 contiene modifiche alla disciplina del curatore fallimentare. Si prendono in esame, *ab initio*, le proposte di modifica all'art. 28 l.f. relativo, come è noto, ai requisiti di nomina del curatore contenute nell'art. 5 del decreto legge n. 83/2015.

La formulazione proposta dal Governo, pertanto, è stata modificata nel modo che segue:

Art. 5 (Requisiti per la nomina a curatore)

1. All'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, la parola "due" è sostituita con la parola "cinque"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non può altresì essere nominato curatore chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.";

b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: "Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104 ter."

La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 16 motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15.

È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015".

Pur condividendo in linea generale la disposizione, non convince appieno la previsione recata dalla lett. b) dell'articolo in commento nella parte in cui si prevede l'affidamento delle curatele a soggetti che presentino strutture adeguate - in termini di organizzazione e risorse - in relazione al rispetto dei tempi di cui all'art. 104 - ter l.f..

Tale disposizione sembra essere incoerente rispetto agli obiettivi perseguiti dal decreto legge, dal momento che, di fatto, potrebbe incidere sulla concorrenza, restringendone l'ambito. Tale sistema di nomina basato sull'adeguatezza della struttura organizzativa, inoltre, potrebbe compromettere l'accesso agli incarichi da parte dei professionisti che vantano minor anzianità di iscrizione e, soprattutto, che non sono dotati di ingenti risorse economiche e strutturali.

Si propone altresì di eliminare la previsione che consente ai creditori di fornire eventuali indicazioni al Tribunale in ordine alla nomina del curatore.

1.10. Proposte di modifica in relazione al programma di liquidazione

L'art. 6 del decreto legge n. 83/2015 si occupa del programma di liquidazione di cui all'art. 104 – *ter l.f.* *De jure condendo*, si è mantenuta pressoché inalterata la struttura del decreto legge.

Pertanto la riformulazione della disposizione è la seguente:

Art. 6 (Programma di liquidazione)

All'articolo 104-ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al primo comma, dopo la parola “inventario;” sono aggiunte le seguenti: “e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,;” in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.”;*
- b) *al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera: “f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.”;*
- c) *dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: “Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.”;*
- d) *~~al terzo comma, dopo la parola “curatore” sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107,;”;~~ ~~dopo la parola “professionisti” sono aggiunte le seguenti: “o società specializzate”;~~*
- e) *dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: “Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.”.*

Come si evince, si è inteso sopprimere la lettera d) per evitare che la procedura di liquidazione sia aperta a società specializzate (nelle vendite).

1.11. Proposte di modifica in ordine alla disciplina dei contratti pendenti

Il testo del decreto legge n. 83/2015 prevede nel Capo IV un'unica norma, l'art. 8, relativa alla modifica della disciplina di cui all'art. 169 - bis l.f.. La previsione modifica la rubrica del menzionato art. 169 - bis che diventa "Contratti pendenti" e non più "Contratti in corso di esecuzione". Il Governo, oltre a modifiche meramente lessicali, introduce alcune importanti variazioni alla regola generale. Più precisamente, si consente al debitore di chiedere l'autorizzazione per lo scioglimento dei contratti pendenti anche in epoca successiva alla presentazione del ricorso di concordato ex art. 161 l.f.; si attribuisce al giudice delegato investito della richiesta dopo l'ammissione del concordato di sentire l'altro contraente e di assumere sommarie informazioni qualora occorra; si precisa che l'efficacia dello scioglimento o della sospensione del contratto si produce dalla comunicazione del decreto di autorizzazione all'altro contraente; si ribadisce che restano prededucibili i crediti conseguenti ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'art. 161; si aggiunge un ultimo comma destinato a disciplinare l'ipotesi di scioglimento o di sospensione dei contratti di locazione finanziaria, prevedendo, in tal caso, che il concedente ha diritto alla restituzione del bene e il debitore (rectius la procedura) ha diritto all'eventuale differenza tra maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo. La nuova previsione è generalmente condivisibile, fatta eccezione per la possibilità di chiedere l'autorizzazione anche in epoca successiva alla presentazione del concordato, rinvenendosi in questo caso un'occasione di possibile scostamento dalle previsioni del piano di concordato.

Pertanto la riformulazione della disposizione risulta essere la seguente:

All'art. 169 – bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Contratti pendenti).

1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «in corso di esecuzione» sono sostituite dalla seguente: «pendenti»;

b) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 ~~o successivamente~~ può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.»;

c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161,»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma

ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.».

1.12. Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

Si propone la soppressione di tutto il capo V del decreto legge n. 83/2015 in quanto fortemente discriminatorio e incostituzionale. Si tratta, infatti, dell'introduzione di una procedura esclusivamente appannaggio dei creditori più forti (che sono alcune banche e alcuni intermediari finanziari) con evidente dispregio del principio costituzionale di parità di trattamento ricorrendo identità di condizioni e situazioni. Vengono lesi altresì i generali canoni della par condicio di cui all'art. 2740 c.c. Non condivisibile, inoltre, la deroga espressa all'art. 1372 c.c. e all'art. 1411 c.c. in quanto viene estesa l'efficacia dell'accordo ovvero della convenzione di moratoria temporanea del credito conclusa con alcuni creditori (forti) anche ai non aderenti. Non appare del tutto esatto il richiamo, effettuato nella relazione illustrativa del decreto legge n. 83/2015, all'istituto della Sauvegarde financière accélérée di cui all'art. L.628 – I del Code de commerce francese che, come è noto, ha evidente connotazione conciliativa e stragiudiziale

Pertanto si propone la soppressione delle seguenti previsioni del decreto legge n. 83/2015: artt. 9 e 10.

1.13. Proposte del CNDCEC nell'ottica del risanamento e della conservazione

In un'ottica esclusivamente *de jure condendo*, il CNDCEC propone l'elaborazione di una disciplina autonoma per il concordato con continuità pura o di risanamento (comprensiva delle ipotesi in cui vi siano beni fuori dal perimetro aziendale, non funzionali alla prosecuzione, da liquidare/cd. continuità mista).

La procedura potrebbe chiamarsi "procedura di risanamento", al fine di distinguerla più nettamente dal concordato preventivo, che resterebbe come procedura concorsuale di carattere liquidatorio.

Simmetricamente il CNDCEC intende proporre alcune indicazioni circa l'elaborazione di una disciplina riservata al concordato per cessione dei beni, nell'ambito della quale alcune norme dovrebbero riguardare esclusivamente il concordato di natura liquidatoria e al contempo consentire la conservazione dell'azienda, sia quando quest'ultima venga ceduta o conferita previo affitto, sia quando la cessione o il conferimento vengano preceduti dall'esercizio provvisorio da parte del debitore in crisi.

Più nello specifico, la procedura di risanamento dovrebbe prevedere la figura di un professionista attestatore chiamato ad attestare la funzionalità della proposta al migliore interesse dei creditori e l'attitudine del piano a consentire il recupero dell'equilibrio economico – finanziario e il riconoscimento al singolo creditore dissenziente del diritto di opposizione. Durante l'esecuzione della procedura di risanamento, si propone l'esclusione dell'applicazione dell'art. 182 l.f. e la previsione che a seguito dell'omologazione il debitore non subisca alcuna forma di spopolamento anche nei casi in cui egli debba liquidare beni non funzionali alla continuità, oltre a specifici doveri di controllo del commissario sull'attuazione del piano.

Per quanto attiene la disciplina del concordato liquidatorio, il CNDCEC propone, tra l'altro, di prevedere un sistema incentrato sull'attestazione del professionista indipendente inerente alla funzionalità e al miglior soddisfacimento dei creditori anche in ipotesi di esercizio provvisorio ovvero, nei casi di affitto d'azienda, incentrata anche sulla solvibilità del cessionario e sulla sua solidità economico – finanziaria.

Alla luce anche di quanto finora esposto, il CNDCEC ritiene rilevante riaffermare il ruolo dell'attestatore nell'ambito della risoluzione della crisi di impresa. Tale figura deve essere esaltata attraverso la istituzione di linee guida e protocolli che, ove non rispettati, potrebbero giustificare un severo controllo del Commissario Giudiziale ed un giudizio negativo da parte del Tribunale.

E' il caso di rammentare, infatti, che il CNDCEC ha recentemente validato i Principi di attestazione di piani di risanamento e accordi di ristrutturazione che hanno trovato condivisione e tra numerosi giudici delegati.

Conseguentemente, è convinzione di questo Consiglio Nazionale che debbano essere evitate confusioni di ruoli tra i soggetti che partecipano alla vicenda della crisi con funzioni oggi legislativamente differenziate. In particolare, si ritiene che il Commissario Giudiziale non possa rilasciare la dichiarazione di veridicità dei dati aziendali che stanno alla base del piano, mentre può e deve controllarli, al fine della predisposizione della relazione ex art. 172 l.f. ed anche ex art 173 L.F.

L'attestatore, infatti, si esprime sulla fattibilità del piano di risanamento, rilasciando un giudizio prognostico con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., che è l'oggetto della attestazione, che viene allegato al piano al fine dell'ammissione al concordato.

Il Commissario Giudiziale, diversamente dall'attestatore, svolge una funzione di controllo sulla assunzione delle ipotesi di base e sulla fattibilità del piano, in un momento successivo rispetto alla elaborazione del piano e all'attestazione stessa. La relazione del Commissario ex art. 172 l.f. è redatta principalmente in funzione di garanzia e informazione dei creditori e, lo ripetiamo, successivamente a quella dell'attestatore e successivamente all'ammissione.

Per quanto attiene al dibattito in ordine alla nomina privatistica dell'attestatore si rileva che l'attuale disciplina ha già fissato rigidi criteri sull'indipendenza che l'attestatore deve avere rispetto al debitore e sulle sue responsabilità civili e penali, talché il rispetto di tali prescrizioni conferma la validità della scelta fatta dal legislatore nell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f..

2. Quadro sinottico

Art. 1 (Finanza interinale)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
<p>1. All'articolo 182-<i>quinquies</i> del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, dopo la parola «autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo,»;</p> <p>b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.»;</p> <p>c) al terzo comma, dopo la parola «ipoteca» sono aggiunte le seguenti: «o a cedere crediti».</p>	<p>1. All'articolo 182-<i>quinquies</i> del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, dopo la parola «autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo,»; il primo comma è modificato come segue:</p> <p><i>«Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, specificandone la destinazione, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, se del caso sentiti i creditori (anche per categorie), decide in camera di consiglio entro 5 giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.</i></p> <p>b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi</p>

	<p>dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunto sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.»;</p> <p>e) b) al terzo comma, dopo la parola «ipoteca» sono aggiunte le seguenti: «o a cedere crediti».</p>
--	---

Art. 2
(Offerte concorrenti)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
<p>1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:</p> <p>«Art. 163-bis (Offerte concorrenti).</p> <p>Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore e verso un corrispettivo in denaro dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il commissario è tenuto a valutare, motivando le proprie conclusioni, la congruità dell'offerta, tenuto conto dei termini e delle condizioni della stessa, del corrispettivo e delle caratteristiche dell'offerente. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione. Nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce di manifestazioni di interesse comunque pervenute, del valore dell'azienda o del bene, che l'offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori, chiede al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento competitivo. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione.</p> <p>Il tribunale, sentito il commissario, decide sull'istanza ovvero dispone d'ufficio l'apertura di un procedimento competitivo, tenuto conto del valore dell'azienda o del bene, nonché della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori. Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita</p>	<p>1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente</p> <p>“Art. 163-bis (Offerte concorrenti)</p> <p>“Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la cessione dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, anche mediante fusione, scissione ovvero conferimento, a una o più parti correlate e non sia dimostrato che l'operazione è meramente funzionale al mantenimento dell'avviamento e della funzionalità dell'impresa nell'interesse della continuità aziendale e dei rapporti futuri con i creditori che rappresentino almeno il 50% di quelli aventi natura chirografaria, il tribunale, con il decreto di cui all'art. 163, primo comma, può stabilire un termine perentorio non superiore a sessanta giorni entro il quale possono essere presentate offerte concorrenti per l'acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda e la misura minima dell'aumento del prezzo da apportarsi alle offerte, restando fermi, salvo che il tribunale disponga diversamente, gli altri termini e condizioni stabiliti nella documentazione contrattuale di cui alla cessione prevista nel piano.</p> <p>Le offerte non sono revocabili. Per la definizione di “parte correlata” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.</p> <p>Con il medesimo decreto di cui al primo comma, il tribunale stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione degli offerenti e le</p>

con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.

La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.»

2. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: «Cessioni»;

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.»

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.»

forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le eventuali forme di pubblicità aggiuntiva del decreto. La data dell'udienza deve essere fissata al massimo entro 90 giorni dal decreto ex art. 163.

Le offerte sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti. Se sono state presentate una o più offerte, il giudice delegato autorizza il debitore a sciogliersi dagli impegni contrattuali assunti verso il cessionario dell'azienda o del ramo d'azienda indicato nel piano e ad accettare l'offerta presentata dal maggior offerente. Se sono state presentate offerte contenenti il medesimo prezzo d'offerta, prevale quella presentata per prima. L'autorizzazione del tribunale all'operazione è contenuta nel verbale di aggiudicazione».

Art. 3
(Proposte concorrenti)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
<p>1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nella rubrica, dopo la parola «procedura» sono aggiunte le seguenti: «e proposte concorrenti»;</p> <p>b) al secondo comma, numero 2), la parola «trenta» è sostituita con la seguente «centoventi»;</p> <p>c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.</p> <p>Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.</p>	<p>1. All'articolo 163 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nella rubrica, dopo la parola "procedura" sono aggiunte le seguenti: "e proposte concorrenti";</p> <p>b) al secondo comma, numero 2), la parola "trenta" è sostituita con la seguente "centoventi";</p> <p>c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:</p> <p>Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci dieci-quaranta per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci dieci quaranta per cento, non si considerano i crediti dei soggetti che, rispetto al debitore, sono controllanti o controllati, ovvero che con il medesimo debitore sono sottoposti a comune controllo. Al piano va allegata la relazione di attestazione di cui all'art. 161, comma terzo, l.f. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 è facoltativa e può essere limitata alla fattibilità del piano per quegli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale e può essere omessa qualora non ve ne siano.</p> <p>La proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore</p>

<p>La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.</p> <p>I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.</p> <p>Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.».</p>	<p>assicura il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografi. Il debitore può modificare la propria proposta a seguito della presentazione di una proposta concorrente. La proposta può prevedere l'intervento di terzi. e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione, del diritto d'opzione.</p> <p>I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente non hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.</p> <p>Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.”.</p>
<p>2. All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.</p> <p>La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-<i>bis</i>».</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita con la seguente: «quarantacinque»;</p> <p>b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo</p>	<p>3. All'articolo 172 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, primo periodo, la parola “dieci” è sostituita con la parola “quarantacinque”;</p> <p>b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “ Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno</p>

<p>comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.».</p>	<p>dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici venti giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto”.</p>
<p>4. All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole «e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto.»;</p> <p>b) il secondo comma è soppresso;</p> <p>c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.»;</p> <p>d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.».</p>	<p>4. All'articolo 175 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole “e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto.”;</p> <p><i>b)il secondo comma è soppresso;</i></p> <p>c)il terzo comma è sostituito dal seguente: “3. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o accettabili le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o accettabili le eventuali proposte concorrenti e sollevare contestazioni.”</p> <p>d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “5. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.”</p>
<p>5. All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al</p>	<p>5. All'articolo 177 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, <i>il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178,</i></p>

<p>voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio dissenso con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.»;</p> <p>b) al quarto comma, dopo le parole «quarto grado,» sono aggiunte le seguenti: «la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché».</p>	<p>rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio dissenso con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma si intende approvata la proposta del debitore.»;</p> <p>b) al quarto comma, dopo la parola “quarto grado” sono aggiunte le seguenti: “, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo.”</p>
<p>6. All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.</p> <p>Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p> <p>Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p> <p>Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare</p>	<p>6. All'articolo 185, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>“Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.</p> <p>Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore e il commissario può attribuire al commissario giudiziale nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata della sua nomina e attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p> <p>Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata della sua nomina e attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p> <p>Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata della sua nomina e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di</p>

<p>esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.».</p>	<p>capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.”</p> <p><i>L'amministratore nominato dal tribunale è scelto tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all' art. 28, primo comma, lett. a) l.f.”.</i></p>
--	--

Art. 4
(Integrazione del contenuto della proposta di concordato)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
1. All'articolo 161, primo comma, lettera e), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «adempimento della proposta», sono aggiunte le seguenti: «; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore.».	<i>Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 161, primo comma, lettera e), dopo le parole «adempimento della proposta», sono aggiunte le seguenti: «; in ogni caso, la proposta deve procurare in favore di ciascun creditore una utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile.»</i>

Art. 5
(Requisiti per la nomina a curatore)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
<p>1. All'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al terzo comma, la parola «due» è sostituita con la seguente: «cinque»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.»;</p> <p>b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter.</p> <p>La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 16 motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15.</p> <p>È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.».</p> <p>2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015</p>	<p>1. All'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al terzo comma, la parola “due” è sostituita con la parola “cinque”; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non può altresì essere nominato curatore chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.”;</p> <p>b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter.</p> <p>La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 16 motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15.</p> <p>È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.</p> <p>2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015”.</p>

Art. 6
(Programma di liquidazione)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
<p>1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, dopo la parola «inventario,» sono aggiunte le seguenti: «e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.»;</p> <p>b) al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera: «; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.»;</p> <p>c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.»;</p> <p>d) al terzo comma, dopo la parola «curatore» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107,» e dopo la parola «professionisti» sono aggiunte le seguenti: «o società specializzate»;</p> <p>e) dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.».</p>	<p>1. All'articolo 104-ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>f) al primo comma, dopo la parola “inventario;” sono aggiunte le seguenti: “e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,;” in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.”;</p> <p>b) al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera: “f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.”;</p> <p>c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: “Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.”;</p> <p>d) al terzo comma, dopo la parola “curatore” sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107,;”; dopo la parola “professionisti” sono aggiunte le seguenti: “o società specializzate”;</p> <p>e) dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: “Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.”.</p>

Art. 8
(Contratti pendenti)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
<p>1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla rubrica, le parole «in corso di esecuzione» sono sostituite dalla seguente: «pendenti»;</p> <p>b) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.»;</p> <p>c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161,»;</p> <p>d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.».</p>	<p>1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla rubrica, le parole «in corso di esecuzione» sono sostituite dalla seguente: «pendenti»;</p> <p>b) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161-o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.»;</p> <p>c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161,»;</p> <p>d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.».</p>

Art. 9

(Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
<p>1. Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:</p> <p>«Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria). – Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p> <p>L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo sono considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento di cui al primo comma dell'articolo 182-bis.</p> <p>Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.</p> <p>Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento</p>	<p>1. Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:</p> <p>«Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria). – Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p> <p>L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo sono considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento di cui al primo comma dell'articolo 182-bis.</p> <p>Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.</p> <p>Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione</p>

che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;

b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;

c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti può essere imposta l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di

~~di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:~~

~~a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;~~

~~b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;~~

~~c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.~~

~~Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.~~

~~Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il~~

locazione finanziaria già stipulati.».	<p>decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.</p> <p>In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti può essere imposta l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.».</p>
--	--

Art. 10

(Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
<p>1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 236:</p> <p>1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»;</p> <p>2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria»;</p> <p>3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»;</p> <p>b) all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole «182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».</p>	<p>1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 236:</p> <p>1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»;</p> <p>2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria»;</p> <p>3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»;</p> <p>b) all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole «182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».</p>